



Comune di Castana

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.8

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|---------------------------------------|----------|
| 1. BARDONESCHI MARIA PIA - Presidente | Sì |
| 2. VERCESI CHIARA - Vice Sindaco | Sì |
| 3. GHEZZI MASSIMO - Consigliere | Sì |
| 4. BRUNO ANDREA - Consigliere | Sì |
| 5. PETRIN DAVIDE - Consigliere | Sì |
| 6. CAGNONI GIANPAOLO - Consigliere | Sì |
| 7. FARAVELLI CARLOTTA - Consigliere | Sì |
| 8. POZZI ANDREA - Consigliere | No |
| 9. COLOMBI PAOLO - Consigliere | Sì |
| 10. SCAGNI MARTINA - Consigliere | No |
| 11. ROTA MATILDE - Consigliere | Sì |
| Totale Presenti: | 9 |
| Totale Assenti: | 2 |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BARDONESCHI MARIA PIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio per l'anno 2020) ed i relativi decreti collegati hanno introdotto importanti modifiche con riferimento ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali;

DATO ATTO che la L. 27 dicembre 2019 n. 160 ha in particolare disposto l'abrogazione dell'Imposta unica comunale (IUC), che era stata introdotta dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, a fronte della soppressione della TASI e della sua sostanziale integrazione nell'IMU a decorrere dal 2020;

CONSIDERATO che, a fronte dell'abrogazione della IUC, anche la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) è ritornata ad essere autonoma, rendendo quindi necessaria una sua regolamentazione come tributo specifico, per quanto la relativa disciplina normativa non abbia subito sostanziali modifiche nel 2019 e nella prima parte del 2020, pur a fronte dei ripetuti interventi adottati da ARERA, che – per quanto non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 147/2013 – hanno inciso profondamente sulle modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATI:

- l'art. 151, c. 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che dispone che il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 che ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");
- l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), con il quale l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- l'art.13, comma 15 e 15 ter, del D.Legge 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 come modificato dall'art.15 bis, comma 1, rispettivamente lett. a) e lettera b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, avente quale oggetto l'obbligo a partire dal 2020 di invio esclusivamente telematico al Ministero dell' economia e delle finanze Dipartimento delle finanze del ministero, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie e stabilisce per quanto concerne la TARI che tali delibere acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga

entro il 28 ottobre dell'anno in cui il regolamento è stato approvato specificando a tal fine che il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che:

- con deliberazione del 18 gennaio 2022, n.15/2022/R/rif, ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);
- i principali obblighi previsti dalla delibera ARERA riferibili alle attività di sportello afferiscono a:
 - 1) attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - 2) reclami, richieste scritte di informazione di rettifica degli importi addebitati;
 - 3) punti di contatto con l'utente;
 - 4) modalità e periodicità del pagamento;
 - 5) rateizzazione, rettifica degli importi addebitati;
 - 6) Obblighi di registrazione e comunicazione;

DATO ATTO che, considerate le intervenute modifiche sopra richiamate, risulta opportuno procedere ad un aggiornamento del relativo regolamento;

RICHIAMATO, altresì, il D. Lgs. N. 116/2020 con il quale è stato riformato il Codice Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 c.d. T.U.A. Testo Unico Ambientale);

RITENUTO quindi necessario procedere all'approvazione del nuovo regolamento TARI, per garantire l'adozione di un testo che sia conforme alle normative applicabili così da assicurare una puntuale conoscenza delle relative disposizioni, sia da parte dei contribuenti che degli Uffici comunali tenuti a dare applicazione alla nuova disciplina sulle entrate locali;

VISTO quindi l'allegato regolamento della tassa rifiuti TARI redatto dall'ufficio tributi quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

RITENUTO in ogni caso procedere all'approvazione del nuovo regolamento comunale TARI entro il termine del 30 Aprile 2025, (art. 3, comma 5-quinquies D.L. n. 228/2021) per garantire l'immediata operatività di tali atti;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesamente nei modi, termini e forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il nuovo regolamento comunale TARI 2025, per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso degli ultimi anni;
2. DI STABILIRE che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa deliberazione di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine previsto dalla vigente normativa;
3. DI PRENDERE ATTO che, con l'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore del nuovo regolamento;
4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito *internet* comunale e dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi espressi palesamente nei modi, termini e forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
BARDONESCHI MARIA PIA

Il Segretario Comunale
Dott MUTTARINI GIAN LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 83 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castana, lì 17/05/2025

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Aurelia Bottoli

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 29/04/2025

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n.267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Castana, lì _____

Il Segretario Comunale
MUTTARINI GIAN LUCA